



In Carlo Amadio

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

Via Cavalli d'Olivola n°1 - tel. 0142 806121 - fax 0142 806184 - C.F./P.IVA 00458150067 - www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it

ORDINANZA N°08 del 25.03.2020

OGGETTO: autorizzazione per lo spostamento acquisto beni di prima necessità

IL SINDACO

Visto il DPGR Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 che stabilisce che l'accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specificatamente la previsione normativa contenuta all'art. 1, comma 1, lett. b) che recita: "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ...";

Rilevato che sul territorio comunale risulta aperto 1 solo negozio di vicinato alimentari di piccole dimensioni per l'approvvigionamento di beni alimentari essenziali o di prima necessità;

Visto che nulla prevedendo il DPCM soprarichiamato in merito a tali evenienze;

Che per i poteri concessi al Sindaco dall'art. 50 COMMA 5 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

AUTORIZZA

i cittadini del Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo 2020, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale tali esercizi sono aperti, tale autorizzazione rientra fra le motivazioni delle urgenti necessità;

lo spostamento è consentito solo UNA volta a settimana ed a UN solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;

INCARICA

le Forze di Polizia di far osservare il dispositivo del presente provvedimento;
gli uffici di trasmettere la presente ordinanza a Prefettura di ALESSANDRIA, Questura di Alessandria, Carabinieri di Rosignano Monferrato;

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito dell'Ente e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza.

Il Sindaco
(F.to DALLERA Pietro)